

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 558

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei deputati LABRIOLA, SODDU, STRUMENDO, CARDETTI,
RODOTÀ, CARIA, STERPA e FRANCHI**

(V. Stampato Camera n. 38)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 ottobre 1987

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 ottobre 1987*

—————
**Disciplina dell'attività di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri**
—————

DISEGNO DI LEGGE

—

CAPO I

GLI ORGANI DEL GOVERNO

Art. 1.

*(Gli organi del Governo -
Formula di giuramento)*

1. Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica con la seguente formula: «Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione».

Art. 2.

(Attribuzioni del Consiglio dei ministri)

1. Il Consiglio dei ministri determina la politica generale del Governo, anche nel suo svolgimento amministrativo, e delibera su ogni questione relativa all'indirizzo politico fissato dal rapporto fiduciario. Dirime i conflitti di attribuzione tra i ministri.

2. Il Consiglio dei ministri esprime l'assenso alla iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri di porre la questione di fiducia dinanzi alle Camere.

3. Il Consiglio dei ministri approva:

a) le dichiarazioni relative all'indirizzo politico, agli impegni programmatici ed alle questioni su cui il Governo chiede la fiducia del Parlamento;

b) i disegni di legge e le proposte di ritiro dei disegni di legge già presentati al Parlamento;

c) i decreti aventi valore o forza di legge e i regolamenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica;

d) gli atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa regionale; gli atti del Governo previsti dall'articolo 127 della Costituzione e dagli statuti regionali speciali in ordine alle leggi regionali, salvo quanto stabilito dallo statuto speciale per la regione siciliana;

e) le direttive da impartire, tramite il commissario del Governo, per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad uniformarvisi; in caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività delegate comportino adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dispone, su proposta del ministro competente, il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale;

f) le proposte di sollevare conflitto di attribuzione nei rapporti con le regioni e con gli altri poteri dello Stato e di resistere nei conflitti sollevati dalle regioni e dagli altri organi dello Stato;

g) le linee di indirizzo in tema di politica internazionale e comunitaria e i progetti dei trattati e degli accordi internazionali, comunque denominati, di natura politica o militare che attengono all'indirizzo politico del Governo;

h) gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica di cui all'articolo 7 della Costituzione;

i) gli atti concernenti la regolamentazione dei rapporti previsti dall'articolo 8 della Costituzione;

l) i provvedimenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato, se il ministro competente non intendè conformarsi a tale parere;

m) la richiesta motivata di registrazione della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

n) le proposte motivate per lo scioglimento dei consigli regionali;

o) le determinazioni concernenti l'annullamento straordinario, a tutela dell'unità dell'ordinamento, degli atti amministrativi illegittimi, previo parere del Consiglio di Stato e, nei soli casi di annullamento di atti amministrativi delle regioni e delle province autonome, anche della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

p) gli altri provvedimenti per i quali sia prescritta o il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga opportuna la deliberazione consiliare.

Art. 3.

(Nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di competenza dell'amministrazione statale)

1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del ministro competente.

2. Resta ferma la disciplina prevista dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14, in ordine all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Art. 4.

(Convocazione, sedute e regolamento interno del Consiglio dei ministri)

1. Il Consiglio dei ministri è convocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, che ne fissa l'ordine del giorno.

2. Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, designato nel decreto di nomina, esercita le funzioni di segretario del Consiglio dei ministri, cura la verbalizzazione e la conservazione del registro delle deliberazioni. Non è ammessa da parte dei membri del Consiglio dei ministri la divulgazione di notizie sulle opinioni espresse e sui comportamenti tenuti nelle sedute del Consiglio.

3. Il regolamento interno disciplina gli adempimenti necessari per l'iscrizione delle proposte d'iniziativa legislativa e di quelle relative all'attività normativa del Governo all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri; i modi di comunicazione dell'ordine del giorno e della relativa documentazione ai partecipanti alle riunioni del Consiglio dei ministri; i modi di verbalizzazione, conservazione e conoscenza degli atti formalmente deliberati; le modalità di informazione sui lavori del Consiglio a cura del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Il regolamento interno del Consiglio dei ministri è emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 5.

(Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri a nome del Governo:

a) comunica alle Camere la composizione del Governo e ogni mutamento in essa intervenuto;

b) chiede la fiducia sulle dichiarazioni di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 e pone, direttamente o a mezzo di un ministro espressamente delegato, la questione di fiducia;

c) sottopone al Presidente della Repubblica le leggi per la promulgazione; in seguito alla deliberazione del Consiglio dei ministri, i disegni di legge per la presentazione alle Camere e, per l'emanazione, i testi dei decreti legislativi, dei decreti-legge, dei regolamenti e degli altri atti indicati dalle leggi;

d) controfirma gli atti di promulgazione delle leggi nonchè ogni atto per il quale è intervenuta deliberazione del Consiglio dei ministri e, insieme con il ministro proponente, gli altri atti emanati dal Presidente della Repubblica;

e) presenta alle Camere i disegni di legge del Governo e, anche attraverso un ministro espressamente delegato, esercita le facoltà del

Governo di cui all'articolo 72 della Costituzione;

f) esercita le attribuzioni di cui alla legge 11 marzo 1953, n. 87, e promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle decisioni della Corte costituzionale. Riferisce inoltre periodicamente al Consiglio dei ministri, e ne dà comunicazione alle Camere, sullo stato del contenzioso costituzionale, illustrando le linee seguite nelle determinazioni relative agli interventi nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. Segnala altresì, anche su proposta dei ministri competenti, i settori della legislazione nei quali, in relazione alle questioni di legittimità costituzionale pendenti, sia utile valutare l'opportunità di iniziative legislative del Governo.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 95, primo comma, della Costituzione:

a) impartisce ai ministri le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri;

b) coordina e promuove l'attività dei ministri in ordine agli atti che riguardano la politica generale del Governo e risolve, anche con disposizioni di carattere generale, le divergenze e i conflitti tra i ministri, ferme restando le competenze del Consiglio dei ministri, in particolare quelle di cui all'articolo 2, comma 1; impartisce le direttive politiche, connesse alla propria responsabilità di direzione della politica generale;

c) può sospendere l'adozione di atti da parte dei ministri competenti in ordine a questioni politiche ed amministrative che ritenga di dover sottoporre al Consiglio dei ministri;

d) concorda con i ministri interessati le pubbliche dichiarazioni che essi intendano rendere ogni qualvolta, eccedendo la normale responsabilità ministeriale, possano impegnare la politica generale del Governo;

e) adotta le direttive per assicurare l'imparzialità, il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; in casi di particolare rilevanza può, con l'assenso del Consiglio dei ministri, disporre indagini e verifiche amministrative;

f) promuove l'azione dei ministri per assicurare che le aziende e gli enti pubblici svolgano la loro attività secondo gli obiettivi

indicati dalle leggi che ne definiscono l'autonomia e in coerenza con i conseguenti indirizzi politici e amministrativi del Governo;

g) sovrintende all'attività dei commissari del Governo;

h) esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge in materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato;

i) per l'elaborazione dei disegni di legge o di atti normativi o di provvedimenti a carattere plurisettoriale o che ineriscano, anche in parte, alle attribuzioni di più Ministeri o comunque rilevanti per la politica generale del Governo, anche ai fini del concerto, quando sia previsto, può disporre la costituzione di gruppi di studio e di lavoro composti in modo da assicurare la presenza di tutte le competenze dicasteriali interessate ed eventualmente di esperti anche non appartenenti alla pubblica amministrazione; può convocare quindi, in Comitato, i ministri preposti ai Ministeri titolari delle competenze implicate dallo schema di disegno di legge o di atto normativo o di provvedimento per la valutazione definitiva prima di porlo all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, direttamente o conferendone delega ad un ministro:

a) promuove e coordina l'azione del Governo relativa alle politiche comunitarie e assicura la coerenza e la tempestività dell'azione di Governo e della pubblica amministrazione nell'attuazione delle politiche comunitarie, riferendone periodicamente alle Camere; promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee;

b) cura la tempestiva comunicazione alle Camere dei procedimenti normativi in corso nelle Comunità europee;

c) promuove e coordina l'azione del Governo per quanto attiene ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sovrintende all'attività dei commissari del Governo.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.

Art. 6.

(Consiglio di Gabinetto, Comitati di ministri e Comitati interministeriali)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nello svolgimento della sua funzione di mantenimento dell'unità politica e amministrativa del Governo e, altresì, per preparare e istruire determinazioni del Consiglio dei ministri, può essere coadiuvato da un Comitato, che prende il nome di Consiglio di Gabinetto, ed è composto dai ministri da lui appositamente designati, sentito il Consiglio dei ministri.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri può invitare a singole sedute del Consiglio di Gabinetto altri ministri in ragione della loro competenza.

3. I Comitati di ministri e quelli interministeriali istituiti per legge debbono tempestivamente comunicare al Presidente del Consiglio dei ministri l'ordine del giorno delle riunioni. Il Presidente del Consiglio dei ministri può deferire singole questioni al Consiglio dei ministri, perchè stabilisca le direttive alle quali i Comitati debbono attenersi, nell'ambito delle norme vigenti.

Art. 7.

(Delega per il riordinamento dei Comitati di ministri e dei Comitati interministeriali)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria intese a ridurre e a riordinare i Comitati di ministri e i Comitati interministeriali previsti dalle leggi vigenti, anche in relazione alle norme, agli strumenti e alle procedure contenute nella presente legge, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni di competenze;

b) coordinamento delle attività inerenti a settori omogenei di competenza anche se ripartiti fra più Ministeri;

c) mantenimento delle attribuzioni esercitate dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

2. I decreti delegati di cui al comma 1 sono

emanati previo parere delle Commissioni permanenti delle Camere competenti per materia. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si provvede ad adottare norme regolamentari volte a garantire procedure uniformi in ordine alla convocazione, alla fissazione dell'ordine del giorno, al numero legale, alle decisioni e alla pubblicità dei Comitati.

Art. 8.

*(Vicepresidenti
del Consiglio dei ministri)*

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può proporre al Consiglio dei ministri l'attribuzione ad uno o più ministri delle funzioni di Vicepresidente del Consiglio dei ministri. Ricorrendo questa ipotesi, in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, la supplenza spetta al Vicepresidente o, qualora siano nominati più Vicepresidenti, al Vicepresidente più anziano secondo l'età.

2. Quando non sia stato nominato il Vicepresidente del Consiglio dei ministri, la supplenza di cui al comma 1 spetta, in assenza di diversa disposizione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, al ministro più anziano secondo l'età.

Art. 9.

*(Incarichi speciali di Governo,
incarichi di reggenza ad interim
e ministri senza portafoglio)*

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, può conferire ai ministri, con decreto di cui è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale*, incarichi speciali di Governo per un tempo determinato.

2. Il Presidente della Repubblica può, su

proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, conferire a questi o ad un ministro l'incarico di reggere *ad interim* un Dicastero, con decreto di cui è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. All'atto della costituzione del Governo, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, può nominare, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ministri senza portafoglio, i quali svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, con provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Ogni qualvolta la legge assegni compiti specifici ad un ministro senza portafoglio e questi non venga nominato ai sensi del comma 3, tali compiti si intendono attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri che può delegarli ad altro ministro.

Art. 10.

(Commissari straordinari del Governo)

1. Al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni, può procedersi alla nomina di commissari straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge.

2. La nomina è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri può convocare il commissario perchè intervenga, senza diritto di voto, in Consiglio dei ministri, allorchè si trattino affari relativi all'incarico conferitogli, e può invitarlo a rappresentare il Governo in Parlamento per l'esame di argomenti attinenti all'incarico.

Art. 11.

(Sottosegretari di Stato)

1. I sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro che il sottosegretario è chiamato a coadiuvare, sentito il Consiglio dei ministri.

2. Prima di assumere le funzioni i sottosegretari di Stato prestano giuramento nelle mani del Presidente del Consiglio dei ministri con la formula di cui all'articolo 1.

3. I sottosegretari di Stato coadiuvano il ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. I sottosegretari di Stato possono intervenire, quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari, sostenere la discussione in conformità alle direttive del ministro e rispondere ad interrogazioni ed interpellanze.

5. La legge sull'organizzazione dei Ministeri determina il numero e le attribuzioni dei sottosegretari. Fino alla sua entrata in vigore il numero complessivo dei sottosegretari non può eccedere il doppio del numero dei ministri con portafoglio. Entro tale limite i sottosegretari sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai ministri con portafoglio.

CAPO II

RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

Art. 12.

(Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome)

1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica

generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri convoca la Conferenza e la presiede, salvo delega al ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è attribuito, ad altro ministro. La Conferenza è composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano, dai ministri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, nonchè dal ministro per i rapporti con il Parlamento e dal ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie.

3. Nell'ambito della Conferenza possono essere istituite, con la partecipazione dei presidenti o di componenti delle giunte regionali appositamente delegati, commissioni per settori di attività o singole materie.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri può invitare a partecipare ai lavori della Conferenza e delle commissioni, in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, altri ministri nonchè rappresentanti di amministrazioni centrali dello Stato o di enti pubblici.

5. La Conferenza adotta il proprio regolamento interno che è emanato, sentito il Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Il regolamento prevede la sessione ordinaria ogni tre mesi della Conferenza e regola la richiesta di convocazione o di inserimento di singole questioni all'ordine del giorno della Conferenza da parte di presidenti delle regioni.

6. La Conferenza, di norma, viene consultata:

a) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonchè sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;

b) sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio;

c) sugli schemi di disegno di legge relativi a materie di competenza regionale;

d) sugli altri argomenti connessi con gli scopi indicati nel comma 1, per i quali il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza;

e) su proposte di studi relativi a problemi che attengono a settori di attività di interesse regionale.

7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il ministro appositamente delegato, riferisce alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sui risultati delle singole sessioni di lavoro della Conferenza.

8. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, norme aventi valore di legge ordinaria intese a procedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni istituiti sulla base di leggi vigenti e a rivedere la disciplina dei pareri richiesti alle regioni in conformità alla legislazione vigente sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni aventi competenze non strettamente settoriali e la pronuncia di pareri su questioni di carattere generale per le quali debbono essere sentite tutte le regioni e le province autonome, determinando le modalità per l'acquisizione di tali pareri;

b) stabilire norme per assicurare la coerenza tra l'esercizio delle funzioni svolte dagli organismi non assorbiti e gli indirizzi generali espressi dalla Conferenza.

Art. 13.

(Partecipazione alle sedute del Consiglio dei ministri di presidenti di regione)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può invitare a partecipare alle sedute del Consiglio dei ministri, senza diritto di voto, limitatamente all'esame di provvedimenti di rilevante interesse per una singola regione, il

presidente della regione interessata. Rimangono ferme le disposizioni relative alla partecipazione al Consiglio dei ministri dei presidenti delle regioni a statuto speciale.

Art. 14.

(Commissario del Governo)

1. Il commissario del Governo nella regione è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro dell'interno e con il ministro per gli affari regionali, qualora nominato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, tra i prefetti ed i funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale, con esclusione dei magistrati.

2. La funzione di commissario del Governo, salvo che per i prefetti nelle sedi capoluogo di regione, è incompatibile con qualsiasi altra attività od incarico a carattere continuativo presso amministrazioni dello Stato od enti pubblici e comporta il collocamento fuori ruolo per la durata dell'incarico.

3. Oltre ad esercitare i compiti di cui all'articolo 127 della Costituzione e quelli indicati dalle leggi vigenti, il commissario del Governo, in conformità alle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in attuazione degli indirizzi del Consiglio dei ministri:

a) sovrintende, in collaborazione con le autorità statali preposte al coordinamento amministrativo nell'ambito provinciale, alle funzioni esercitate dagli organi amministrativi decentrati dello Stato per assicurare a livello regionale l'unità di indirizzo nell'esercizio delle funzioni stesse, convocando per il coordinamento, anche su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri o di singoli ministri, conferenze tra i responsabili degli uffici decentrati delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, aventi sede nella regione. È informato, a tal fine, dalle amministrazioni centrali dello Stato sulle direttive e sulle istruzioni da esse impartite. Nulla è innovato rispetto alle competenze di cui all'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

b) nel rispetto delle reciproche competen-

ze, coordina le funzioni amministrative esercitate dallo Stato con quelle esercitate dalla regione in vista del buon andamento della pubblica amministrazione e del conseguimento degli obiettivi della programmazione, curando i rapporti amministrativi tra il Governo e la regione, mediante riunioni periodiche con i rappresentanti regionali e quelli delle amministrazioni statali decentrate;

c) cura la raccolta delle notizie utili allo svolgimento delle funzioni degli organi statali e regionali, costituendo il tramite per l'esecuzione dell'obbligo di reciproca informazione; fornisce dati ed elementi per la redazione della «Relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione»; agisce d'intesa con l'Istituto centrale di statistica (ISTAT) e avvalendosi dei suoi uffici regionali per la raccolta e lo scambio dei dati di rilevanza statistica;

d) segnala al Governo la mancata adozione, da parte delle regioni, degli atti delegati per quanto previsto dall'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e provvede, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri, al compimento dei relativi atti sostitutivi;

e) propone al Presidente del Consiglio dei ministri iniziative in ordine ai rapporti tra Stato e regione, anche per quanto concerne le funzioni statali di indirizzo e coordinamento e l'adozione di direttive per le attività delegate;

f) riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei ministri sull'attività del commissariato del Governo e degli organi regionali.

4. Le disposizioni che precedono si estendono, salva la diversa disciplina stabilita dagli statuti speciali e dalle norme di attuazione, al commissario dello Stato per la regione siciliana, al rappresentante del Governo per la regione sarda, al commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia e ai commissari del Governo per la regione Trentino-Alto Adige e per le province autonome di Trento e di Bolzano. Si estendono, altresì, e sempre salva la diversa disciplina stabilita dallo statuto speciale e dalle norme di attuazione, al rappresentante del Ministero dell'interno, presidente della commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta, con esclusione dei compiti indicati alle lettere b), c), e) e f) del comma 3, che sono esercitati dal presidente

della giunta regionale della Valle d'Aosta, salvo l'onere, a carico del predetto rappresentante del Ministero dell'interno, di relazione sull'attività del proprio ufficio e della commissione di coordinamento e di comunicazione di dati ed elementi per la redazione della «Relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione».

5. Per la regione autonoma della Valle d'Aosta restano ferme le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, e nello statuto speciale in ordine ai poteri e alle funzioni del presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta e della commissione di coordinamento.

CAPO III

POTESTÀ NORMATIVA DEL GOVERNO

Art. 15.

(Decreti legislativi)

1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto

per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.

Art. 16.

(*Decreti-legge*)

1. I provvedimenti provvisori con forza di legge ordinaria adottati ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione sono presentati per l'emanazione al Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto-legge» e con l'indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l'adozione, nonché dell'avvenuta deliberazione del Consiglio dei ministri.

2. Il Governo non può, mediante decreto-legge:

a) conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione;

b) provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione;

c) rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con un voto di una delle due Camere e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi decreti;

d) ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento.

3. I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

4. Il decreto-legge è pubblicato, senza ulteriori adempimenti, nella *Gazzetta Ufficiale* immediatamente dopo la sua emanazione e deve contenere la clausola di presentazione al Parlamento per la conversione in legge.

5. Le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente. Esse sono elencate in allegato alla legge.

6. Il ministro di grazia e giustizia cura che del rifiuto di conversione, anche parziale, ovvero della mancata conversione per decadenza del termine sia data immediata pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 17.

(Regolamenti)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

- a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
- b) l'attuazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
- c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
- d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate in via generale dalle leggi;
- e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

3. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista in Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

Art. 18.

(Atti soggetti al controllo preventivo della Corte dei conti)

1. Sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti:

a) i decreti del Presidente della Repubblica adottati su deliberazione del Consiglio dei ministri, esclusi i decreti emanati ai sensi degli articoli 76 e 77 della Costituzione;

b) i provvedimenti di contenuto normativo adottati con decreto di uno o più ministri;

c) i provvedimenti adottati dai Comitati interministeriali in ordine al riparto od all'assegnazione di fondi stanziati nel bilancio dello Stato;

d) i decreti ministeriali di variazione del bilancio e di accertamento dei residui;

e) i provvedimenti dei ministri con i quali si approvino contratti che comunque comportino spese, nonchè i provvedimenti di nomina e di avanzamento in carriera del personale con esclusivo riguardo al rispetto dei limiti degli organici;

f) i decreti del Presidente della Repubblica di approvazione dei regolamenti governativi.

2. La Corte dei conti, esercitato il controllo di legittimità, appone il visto e provvede alla registrazione.

3. I decreti del Presidente della Repubblica

che decidono ricorsi straordinari o cambiamenti di cognome non sono sottoposti al controllo della Corte dei conti per quanto da essi disposto in conformità al parere del Consiglio di Stato.

4. Nulla è innovato rispetto a quanto disposto dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801.

5. Il secondo comma dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, è abrogato.

CAPO IV

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E RIORDINO DI TALUNE FUNZIONI

Art. 19.

*(Segretariato generale della Presidenza
del Consiglio dei ministri)*

1. L'organizzazione amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri è costituita dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Esso svolge i compiti di cui all'articolo 20 ed è ordinato in dipartimenti ed uffici secondo le modalità previste dall'articolo 21.

2. Al Segretariato è preposto il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. I ministri senza portafoglio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono responsabili degli uffici e dipartimenti corrispondenti alle funzioni ad essi delegate.

Art. 20.

*(Compiti del Segretariato generale
della Presidenza del Consiglio dei ministri)*

1. Il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a:

a) assicurare la documentazione e l'assistenza necessaria per il Presidente e i ministri in Consiglio; coadiuvare il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri curando gli adempimenti preparatori dei lavo-

ri del Consiglio nonchè quelli di esecuzione delle deliberazioni del Consiglio stesso;

b) predisporre la base conoscitiva e progettuale per l'aggiornamento del programma di Governo;

c) assicurare il quadro conoscitivo sullo stato di attuazione del programma di Governo, anche mediante il sistema informativo e di documentazione della Presidenza del Consiglio dei ministri in collegamento con i corrispondenti sistemi delle Camere e degli altri organismi pubblici ed avvalendosi dell'attività dell'ISTAT;

d) curare gli adempimenti e predisporre gli atti necessari alla formulazione ed al coordinamento delle iniziative legislative, nonchè all'attuazione della politica istituzionale del Governo;

e) provvedere alla periodica ricognizione delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore anche al fine del coordinamento delle disposizioni medesime;

f) collaborare alle iniziative concernenti i rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli organi dello Stato nonchè predisporre gli elementi di valutazione delle questioni di rilevanza costituzionale;

g) predisporre gli elementi necessari per la risoluzione delle questioni interessanti la competenza di più Ministeri e per assicurare all'azione amministrativa unità di indirizzo;

h) curare la raccolta comparativa dei dati sull'andamento della spesa, della finanza pubblica e dell'economia nazionale, ai fini di valutazioni tecniche sulla coerenza economico-finanziaria dell'attività di Governo, avvalendosi dell'ISTAT nonchè dei sistemi informativi e dell'apporto di ricerca delle altre amministrazioni e di organismi pubblici;

i) predisporre gli adempimenti per l'intervento del Governo nella programmazione dei lavori parlamentari e per la proposizione nelle sedi competenti delle priorità governative; assicurare una costante e tempestiva informazione sui lavori parlamentari anche al fine di coordinare la presenza dei rappresentanti del Governo; provvedere agli adempimenti necessari per l'assegnazione dei disegni di legge alle due Camere, vigilando affinché il loro esame si armonizzi con la graduale attuazione del programma governativo; curare gli adempi-

menti inerenti alla presentazione di emendamenti ai progetti di legge all'esame del Parlamento, nonchè gli adempimenti concernenti gli atti del sindacato ispettivo, istruendo quelli rivolti al Presidente del Consiglio e al Governo;

l) assistere e coadiuvare, anche attraverso attività di studio e di documentazione, il Presidente del Consiglio dei ministri nella sua attività per le relazioni internazionali che intrattiene e, in generale, negli atti di politica estera;

m) assistere e coadiuvare il Presidente del Consiglio dei ministri nella sua attività per le relazioni con gli organismi che provvedono alla difesa nazionale;

n) curare il cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

o) curare lo studio e l'elaborazione delle modifiche necessarie a conformare la legislazione al fine della uguaglianza tra i sessi ed assistere il Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al coordinamento delle amministrazioni competenti nell'attuazione dei progetti nazionali e locali aventi il medesimo fine;

p) curare gli adempimenti relativi ai modi e ai tempi di applicazione della normativa comunitaria, nonchè la raccolta di dati e informazioni ed il compimento di analisi sulle implicazioni per l'Italia delle politiche comunitarie;

q) curare gli adempimenti relativi ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; all'esame delle leggi regionali ai fini dell'articolo 127 della Costituzione; al coordinamento tra legislazione statale e regionale; all'attività dei commissari del Governo nelle regioni; ai problemi delle minoranze linguistiche e dei territori di confine;

r) mantenere i contatti con gli organi di informazione attraverso il capo dell'ufficio stampa, portavoce del Presidente del Consiglio dei ministri;

s) svolgere le attività di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri inerenti alla gestione amministrativa del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti, dell'Avvocatura dello Stato, nonchè degli altri organi ed enti che alla Presidenza del Consiglio dei ministri fanno capo;

t) curare le attività preliminari e successive alle deliberazioni del comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie e di ogni altro organo collegiale operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per disposizione di legge o di regolamento;

u) curare gli affari legali e del contenzioso e mantenere i contatti con l'Avvocatura dello Stato;

v) curare le questioni concernenti il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché il coordinamento dei servizi amministrativi e tecnici;

z) fornire l'assistenza tecnica per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, all'articolo 3 della legge 1° marzo 1986, n. 64, nonché di quelle attinenti la ricerca scientifica e di quelle attribuite ai dipartimenti di cui al comma 7 dell'articolo 21 ed al comma 1 dell'articolo 25;

aa) predisporre gli adempimenti e i mezzi necessari a promuovere e raccordare a livello centrale le iniziative e le strutture che concorrono all'attuazione del servizio nazionale della protezione civile;

bb) curare ogni altro adempimento necessario per l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei ministri senza portafoglio;

cc) assicurare la gestione amministrativa e la manutenzione degli immobili di pertinenza o comunque in uso per le esigenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, avvalendosi anche delle amministrazioni competenti.

Art. 21.

(Uffici e dipartimenti)

1. Agli adempimenti di cui alla lettera a) dell'articolo 20 provvede la segreteria del Consiglio dei ministri.

2. Per gli adempimenti di cui alla lettera b) dell'articolo 20, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, istituisce un comitato composto da non più di cinque esperti, incaricati a norma dell'articolo 28.

3. Per gli adempimenti di cui all'articolo 20,

lettera o), il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, istituisce una apposita commissione. La composizione e i compiti di detta commissione sono stabiliti per legge.

4. Per gli altri adempimenti di cui all'articolo 20 il Presidente del Consiglio dei ministri, con propri decreti, istituisce uffici e dipartimenti, comprensivi di una pluralità di uffici a cui siano affidate funzioni connesse, determinandone competenze e organizzazione omogenea.

5. Con propri decreti il Presidente del Consiglio dei ministri provvede altresì a determinare l'organizzazione degli uffici dei commissari del Governo nelle regioni.

6. Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di ministri senza portafoglio, il decreto è emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il ministro competente.

7. Sono in ogni caso costituiti i seguenti dipartimenti:

- a) della funzione pubblica;
- b) della ricerca scientifica;
- c) della protezione civile;
- d) per il Mezzogiorno;
- e) per gli affari regionali;
- f) per i rapporti con il Parlamento.

Art. 22.

(Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, è istituito nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri l'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo. L'Ufficio provvede agli adempimenti di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 20.

2. Per ciascuna legge o atto avente valore di legge e per ciascun regolamento pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* l'Ufficio segnala al

Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, le disposizioni abrogate o direttamente modificate per effetto delle nuove disposizioni di legge o di regolamento.

3. L'Ufficio indica in rapporti periodici al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri interessati incongruenze e antinomie normative relative ai diversi settori legislativi; segnala la necessità di procedere alla codificazione della disciplina di intere materie o alla redazione di testi unici. Tali rapporti vengono inviati, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Presidenza della Camera dei deputati e alla Presidenza del Senato della Repubblica.

4. In relazione a testi normativi di particolare rilevanza l'Ufficio provvede a redigere il testo coordinato della legge e del regolamento vigenti.

5. Le indicazioni fornite e i testi redatti dall'Ufficio hanno funzione esclusivamente conoscitiva e non modificano il valore degli atti normativi che ne sono oggetto.

6. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 regola l'organizzazione e l'attività dell'Ufficio prevedendo la possibilità che questo si avvalga di altri organi della pubblica amministrazione e promuova forme di collaborazione con gli uffici delle presidenze delle giunte regionali al fine di armonizzare i testi normativi statali e regionali.

7. All'Ufficio è preposto un magistrato delle giurisdizioni superiori, ordinaria o amministrativa, ovvero un dirigente generale dello Stato o un avvocato dello Stato o un professore universitario di ruolo di discipline giuridiche.

Art. 23.

(Delega per la riforma degli enti pubblici di informazione statistica)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria per la riforma degli enti e degli organismi pubblici di informazione statistica in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) che sia attuato il sistematico collegamento e l'interconnessione di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta e alla elabora-

zione dei dati statistici a livello centrale e locale;

b) che sia istituito un ufficio di statistica presso ogni amministrazione centrale dello Stato, incluse le aziende autonome, e che gli uffici così istituiti siano posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT;

c) che siano attribuiti all'ISTAT i compiti di indirizzo e coordinamento;

d) che sia garantito il principio dell'imparzialità e della completezza nella raccolta, nella elaborazione e nella diffusione dei dati;

e) che sia garantito l'accesso diretto da parte del Parlamento, delle regioni, di enti pubblici, di organi dello Stato, di persone giuridiche, di associazioni e singoli cittadini ai dati elaborati con i limiti espressamente previsti dalla legge e nel rispetto dei diritti fondamentali della persona;

f) che sia informato annualmente il Parlamento sull'attività dell'ISTAT, sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici da parte della pubblica amministrazione;

g) che sia garantita l'autonomia dell'ISTAT in materia di strutture, di organizzazione e di risorse finanziarie.

2. I decreti delegati di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle Commissioni permanenti delle Camere competenti per materia. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 24.

(Vigilanza su enti ed istituzioni)

1. Le funzioni di vigilanza su enti pubblici ed istituzioni le cui funzioni istituzionali non rientrino nella competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, e che siano attribuite alla Presidenza del Consiglio medesima da leggi, regolamenti o statuti, sono trasferite ai ministri che saranno individuati, in relazione agli specifici settori di competenza, con decreti del Presidente della Repubblica, adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La funzione di vigilanza sul Consiglio

nazionale delle ricerche è attribuita al ministro competente a presentare al Parlamento la relazione sullo stato della ricerca scientifica.

Art. 25.

(Dipartimento per l'informazione e l'editoria)

1. Nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il dipartimento per l'informazione e l'editoria, che sostituisce la direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica e subentra nell'esercizio delle funzioni a questa spettanti.

2. All'organizzazione del dipartimento si provvede in conformità al comma 4 dell'articolo 21.

Art. 26.

(Spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e istituzione di una ragioneria centrale)

1. Le spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti sono iscritte in apposito stato di previsione del bilancio dello Stato.

2. Il rendiconto della gestione è trasmesso, entro il 31 maggio successivo al termine dell'anno finanziario, alla Corte dei conti. Le spese riservate sono iscritte in apposito capitolo e non sono soggette a rendicontazione.

3. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro.

4. In relazione alla istituzione della ragioneria centrale di cui al comma 3, la dotazione organica dei ruoli centrali del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - viene aumentata di complessive 35 unità, così distribuite: 3 della ex carriera ausiliaria, di cui 2 con qualifica di commesso (secondo livello funzionale) e 1 con qualifica di commesso capo (terzo livello funzionale); 11 della ex carriera esecutiva amministrativa, di cui 10 con qualifica di coadiutore (quarto livello funzionale) e 1 con qualifica di coadiutore superiore (quinto livello funzionale); 3 della ex

carriera esecutiva tecnica dei meccanografi con qualifica di operatore tecnico (quarto livello funzionale); 8 della ex carriera di concetto, di cui 7 con qualifica di ragioniere e segretario (sesto livello funzionale) e 1 con qualifica di ragioniere capo e segretario capo (settimo livello funzionale); 10 della ex carriera direttiva, di cui 7 con qualifica di consigliere (settimo livello funzionale) e 3 con qualifica di direttore aggiunto di divisione (ottavo livello funzionale).

5. Il quadro I della tabella VII dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, modificato da ultimo con legge 7 agosto 1985, n. 427, viene aumentato di tre posti di primo dirigente con funzione di direttore di divisione e di un posto di dirigente superiore con funzione di direttore di ragioneria centrale.

Art. 27.

(Capi dei dipartimenti e degli uffici)

1. I capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'articolo 21 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i professori universitari ordinari di ruolo o fuori ruolo in servizio.

2. Essi, ove non appartenenti al ruolo organico della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono collocati fuori ruolo nell'ambito dell'amministrazione di provenienza e cessano comunque dalle loro funzioni dopo il giuramento del nuovo Governo, salvo conferma.

3. Nei casi in cui un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri sia affidato alla responsabilità di un ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento è nominato su proposta del ministro interessato.

Art. 28.

(Consulenti e comitati di consulenza)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può avvalersi di consulenti e costituire comita-

ti di consulenza, di ricerca o di studio su specifiche questioni.

2. Per tali attività si provvede con incarichi a tempo determinato da conferire a magistrati, docenti universitari, avvocati dello Stato, dirigenti e altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici, anche economici, delle aziende a prevalente partecipazione pubblica o anche ad esperti estranei all'amministrazione dello Stato.

3. Gli incarichi sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che ne fissa il compenso di concerto con il ministro del tesoro.

CAPO V

PERSONALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Art. 29.

(Personale della Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. Per l'espletamento dei suoi compiti, la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale, nei limiti numerici di cui alle tabelle allegate alla presente legge, di personale dei propri ruoli, di personale dello Stato, compreso quello dei due rami del Parlamento, di personale di altre amministrazioni pubbliche e di enti pubblici anche economici, di personale scelto tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione.

Art. 30.

(Capo dell'ufficio stampa)

1. La funzione di capo dell'ufficio stampa può essere affidata a persona estranea all'amministrazione, il cui trattamento economico è determinato in conformità a quello dei dirigenti generali dello Stato.

Art. 31.

(Consiglieri ed esperti)

1. Le funzioni di direzione, di collaborazione e di studio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono svolte da consiglieri secondo l'organico di cui alla allegata tabella A. In tale organico non è compreso il posto di capo ufficio stampa.

2. I dipendenti di amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri chiamati ad esercitare le funzioni predette sono collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza, salvo che l'incarico sia a tempo parziale e consenta il normale espletamento delle funzioni dell'ufficio di appartenenza.

3. I consiglieri di cui al presente articolo sono assegnati ai dipartimenti ed uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono altresì conferiti gli incarichi agli esperti. Qualora gli esperti siano destinati a svolgere le loro funzioni presso un dipartimento od un ufficio posto alle dipendenze di un ministro senza portafoglio, il conferimento dell'incarico è disposto su proposta di quest'ultimo, ferme restando le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 441.

5. I decreti di conferimento di incarico ad esperti nonché quelli relativi a dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o di enti pubblici, con qualifica dirigenziale o equiparata, in posizione di fuori ruolo o di comando, ove non siano confermati entro tre mesi dal giuramento del Governo, cessano di avere effetto.

6. Il conferimento delle qualifiche dirigenziali del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri è effettuato secondo le disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato.

Art. 32.

(Trattamento economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. L'indennità di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455, spetta al personale

in ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. I dipendenti da amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed in servizio presso di essa in posizione di comando o fuori ruolo conservano il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza e ad essi viene attribuita una indennità mensile non pensionabile stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il ministro del tesoro, ai fini di perequazione del rispettivo trattamento economico complessivo con quello spettante al personale di qualifica pari od equiparata di cui al comma 1. Tale indennità non può comunque superare il limite massimo previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 455, e ad essa si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo.

3. Sono fatti salvi i criteri di attribuzione di ore di lavoro straordinario per gli uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

4. Il compenso degli esperti, dei consiglieri a tempo parziale e del personale incaricato di cui alle tabelle A e B, allegata alla presente legge, è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il ministro del tesoro.

Art. 33.

(Personale dei corpi di polizia assegnato alla Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con i ministri dell'interno e del tesoro, viene fissato il contingente del personale appartenente ai corpi di polizia assegnato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'assolvimento di compiti connessi a quelli d'istituto dei corpi di provenienza.

2. I posti nei rispettivi corpi di appartenenza resisi vacanti a seguito della destinazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri prevista dal comma 1 sono considerati disponibili per nuove nomine.

3. La restituzione del personale di cui al

presente articolo al corpo di appartenenza avviene, ove necessario, anche in soprannumero, salvo successivo riassorbimento.

Art. 34.

(Oneri relativi al personale a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri ed agli uffici dei commissari del Governo nelle regioni)

1. Le amministrazioni e gli enti di appartenenza continuano a corrispondere gli emolumenti al proprio personale posto a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a rimborsare i relativi oneri nei riguardi delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e delle amministrazioni pubbliche non statali e assume a proprio carico le spese relative alla dotazione degli immobili da destinare a sede dei commissari del Governo nelle regioni.

Art. 35.

(Consiglio di amministrazione)

1. È costituito un consiglio di amministrazione presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e composto:

a) dai capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'articolo 21, anche se dipendenti da un ministro senza portafoglio;

b) dai rappresentanti del personale eletti nel numero e secondo le modalità vigenti per il restante personale dello Stato.

2. Al consiglio di amministrazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 146 e 147 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 36.

(Stato giuridico del personale amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, al personale amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri si applicano le norme relative ai dipendenti civili dello Stato.

2. Al predetto personale, proveniente da amministrazioni pubbliche non statali e da enti pubblici anche economici, è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione stessa e degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso le amministrazioni di provenienza.

Art. 37.

(Dotazioni organiche)

1. La dotazione organica delle qualifiche funzionali del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è determinata secondo quanto previsto dalla tabella B allegata alla presente legge.

2. Oltre al personale appartenente al ruolo organico delle qualifiche funzionali, possono essere chiamati, nei limiti di cui alla predetta tabella B, in posizione di comando o fuori ruolo, dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche e di enti pubblici anche economici. Per particolari esigenze tecniche e con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, possono essere conferiti, nei limiti di cui alla tabella B, incarichi a persone particolarmente esperte anche estranee all'amministrazione pubblica.

3. Le qualifiche funzionali ed i profili professionali del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri sono disciplinati secondo le disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato.

Art. 38.

(Norme per la copertura dei posti)

1. Il personale con qualifica di dirigente generale, livello *B* e *C*, ed equiparata, di dirigente superiore e di primo dirigente, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato a domanda, nei limiti della metà dei posti in ruolo indicati nella tabella A, nelle qualifiche corrispondenti del ruolo dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. In sede di prima applicazione della presente legge l'accesso alla qualifica di primo dirigente, nel limite del 25 per cento dei posti di cui all'allegata tabella A, avviene mediante il concorso speciale per esami previsto dall'articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301, al quale sono ammessi, a domanda, gli impiegati in possesso di laurea inquadrati nelle qualifiche ottava e nona, nonché quelli con qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione del ruolo ad esaurimento. Per il personale inquadrato nella nona qualifica funzionale si prescinde dal requisito di anzianità novennale previsto dal predetto articolo 2, primo comma.

3. Il personale delle qualifiche funzionali e di quelle ad esaurimento, comunque in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in posizione di comando o fuori ruolo, viene inquadrato a domanda nelle qualifiche corrispondenti del personale in ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri nei limiti dei posti della tabella B disponibili.

4. Il personale di cui al comma 3 può chiedere di essere inquadrato entro il limite della dotazione organica di cui alla tabella B aumentata in misura non superiore al 20 per cento, nella qualifica funzionale, con il profilo professionale corrispondente alle mansioni esercitate, qualora tale qualifica sia superiore a quella spettante ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e ricorrano le seguenti condizioni:

- a) possesso del titolo di studio necessario per l'accesso alla qualifica richiesta;
- b) lodevole esercizio, per almeno due

anni, di mansioni proprie della qualifica superiore richiesta;

c) superamento di apposito esame-colloquio che sarà effettuato dalla commissione di inquadramento di cui al comma 7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno determinate le materie oggetto dell'esame-colloquio e le modalità di svolgimento delle prove.

5. Nei casi di cui al comma 4 l'inquadramento è effettuato non oltre le qualifiche funzionali corrispondenti, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, a quelle della carriera immediatamente superiore alla carriera di appartenenza dell'interessato, secondo il previgente ordinamento. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 455.

6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano al personale che abbia già comunque fruito, presso le amministrazioni di appartenenza, delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ovvero di altre disposizioni, anche se riferite a singole amministrazioni, che abbiano determinato un passaggio di carriera o una promozione alla qualifica superiore.

7. Alle operazioni di inquadramento di cui ai commi 1 e 3, che debbono essere ultimate entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede una commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri e presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Tale commissione individua gli aventi diritto all'inquadramento, in relazione ai posti disponibili, a seguito della valutazione, da effettuarsi in base a criteri oggettivi predeterminati dalla commissione stessa, dei titoli culturali, professionali e di merito, con particolare riguardo alla qualità del servizio prestato, alla durata del periodo di effettivo servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nonché all'anzianità maturata presso le amministrazioni e gli enti di provenienza.

8. Ai fini giuridici l'anzianità nella qualifica di inquadramento è determinata valutando per intero l'anzianità maturata nella corrispondente qualifica di provenienza.

9. I posti delle qualifiche funzionali rimasti

disponibili dopo le operazioni di inquadramento, e quelli che tali si renderanno nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conferiti mediante concorso per titoli ed esame-colloquio riservato al personale comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14, commi secondo e terzo, della legge 11 luglio 1980, n. 312. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinate, distintamente per le categorie interessate, le materie dell'esame-colloquio e le modalità di partecipazione e di svolgimento del concorso.

10. Ai fini di quanto previsto dai commi 3, 7 e 9 si considerano indisponibili i posti da conferire mediante i concorsi di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 455.

11. Il personale che abbia presentato domanda di inquadramento ai sensi dei commi 1 e 3 continua a prestare servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri anche nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e la conclusione del procedimento di inquadramento. Nello stesso periodo resta fermo per tale personale quanto previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455.

12. Nella prima attuazione della presente legge, al fine di far fronte alle vacanze eventualmente esistenti nei posti in ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, potrà essere chiamato personale di altre amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo anche in eccedenza ai limiti relativi a dette posizioni previsti dalle allegate tabelle, nel numero massimo stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il ministro del tesoro.

Art. 39.

(Personale amministrativo dei commissariati del Governo nelle regioni)

1. Il personale amministrativo in servizio presso i commissariati del Governo alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato, a domanda, nel ruolo di cui all'allegata tabella C secondo i criteri e le

modalità previsti dai commi 1, 3, 7 e 8 dell'articolo 38. Al predetto personale si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi 9, 11 e 12 del medesimo articolo.

2. Con provvedimenti appositi saranno dettate le necessarie disposizioni per il personale in servizio presso i commissariati del Governo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Restano ferme le disposizioni relative al ruolo speciale ad esaurimento per la regione Friuli-Venezia Giulia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 15 febbraio 1975.

CAPO VI

NORME FINALI E FINANZIARIE

Art. 40.

(Norme finali)

1. Fino a quando non saranno emanati i decreti di cui al comma 6 dell'articolo 21, restano ferme le disposizioni vigenti relative alla organizzazione di uffici cui siano preposti ministri senza portafoglio.

2. Per la segreteria particolare del Presidente del Consiglio dei ministri, per i Gabinetti e le segreterie particolari del Vicepresidente del Consiglio dei ministri e dei ministri senza portafoglio, nonché per la segreteria particolare del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, si applicano le disposizioni vigenti.

3. Sono abrogate le norme contenute nel regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti la costituzione e la disciplina del Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Sono soppressi i profili professionali e la distinzione in ruoli di cui alla tabella allegata alla legge 8 agosto 1985, n. 455.

Art. 41.

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge è valutato in lire 35.050 milioni in ragione di anno. Alla spesa relativa agli anni 1988, 1989 e 1990 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, utilizzando l'accantonamento «Interventi a favore della finanza regionale».

2. Contestualmente agli inquadramenti del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nel ruolo di cui alle allegate tabelle, il ministro del tesoro è autorizzato a stornare con propri decreti dai competenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni di provenienza ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri gli importi relativi agli stipendi ed altri assegni fissi in godimento di ciascun dipendente interessato dall'inquadramento.

3. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A

**ORGANICO DEI CONSIGLIERI
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

	In ruolo	Comandati e fuori ruolo	Esperti e consiglieri a tempo parziale
	-	-	-
Dirigente generale, livello <i>B</i> e <i>C</i> , e qualifiche equiparate	30	20	} 104
Dirigente superiore	55	30	
Primo dirigente	80	45	
TOTALE . . .	165	95	

TABELLA B

**ORGANICO DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

	In ruolo	Comandati e fuori ruolo	Incaricati
	-	-	-
Qualifiche ad esaurimento	31	15	} 30
9 ^a qualifica funzionale	61	31	
8 ^a qualifica funzionale	123	62	
7 ^a qualifica funzionale	193	96	
6 ^a qualifica funzionale	282	145	
5 ^a qualifica funzionale	375	187	
4 ^a qualifica funzionale	544	261	
3 ^a qualifica funzionale	113	57	
2 ^a qualifica funzionale	59	30	
TOTALE . . .	1.781	884	

TABELLA C

ORGANICO DEL PERSONALE DEI COMMISSARIATI
DEL GOVERNO NELLE REGIONI

	In ruolo	Comandati e fuori ruolo
	-	-
Dirigente superiore	40	4
Primo dirigente	80	8
Qualifiche ad esaurimento	16	2
9 ^a qualifica funzionale	17	2
8 ^a qualifica funzionale	34	3
7 ^a qualifica funzionale	31	3
6 ^a qualifica funzionale	54	5
5 ^a qualifica funzionale	44	5
4 ^a qualifica funzionale	70	5
3 ^a qualifica funzionale	54	5
2 ^a qualifica funzionale	58	5
TOTALE . . .	498	47